

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

TESTO COORDINATO E ANNOTATO SINO AL
D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)
CONVERTITO DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120

QUARTA EDIZIONE



WEBAPP INCLUSA
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

- **NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE**
- **LINEE GUIDA ANAC IN VIGORE**
- **PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO**
- **GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI**
- **WEBAPP PER IL CALCOLO AUTOMATICO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA**
- **SUPPORTO GRATUITO PER 365 GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO**

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Ed. IV (09-2020)

ISBN 13 978-88-277-0190-4

EAN 9 788827 701904

Collana **Normativa** (30)



Licenza d'uso da leggere attentamente
prima di attivare la WebApp o il Software incluso

Usa un QR Code Reader
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

CONTATTI IMMEDIATI



Pronto GRAFILL
Tel. 091 226679



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50		
<i>Codice dei contratti pubblici</i>	"	1
PARTE I		
<i>Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni</i>	"	3
Titolo I. Principi generali e disposizioni comuni	"	3
– Art. 1. <i>Oggetto e ambito di applicazione</i>	"	3
– Art. 2. <i>Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome</i>	"	5
– Art. 3. <i>Definizioni</i>	"	6
Titolo II. Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione	"	21
– Art. 4. <i>Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi</i>	"	21
– Art. 5. <i>Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico</i>	"	21
– Art. 6. <i>Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture</i>	"	23
– Art. 7. <i>Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata</i>	"	24
– Art. 8. <i>Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza</i>	"	24
– Art. 9. <i>Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo</i>	"	26

– Art. 10. <i>Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali</i>	p.	27
– Art. 11. <i>Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia</i>	"	27
– Art. 12. <i>Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico</i>	"	28
– Art. 13. <i>Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi</i>	"	28
– Art. 14. <i>Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un Paese terzo</i>	"	29
– Art. 15. <i>Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche</i>	"	29
– Art. 16. <i>Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali</i>	"	29
– Art. 17. <i>Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi</i>	"	30
– Art. 17-bis. <i>Altri appalti esclusi</i>	"	32
– Art. 18. <i>Esclusioni specifiche per contratti di concessioni</i>	"	32
– Art. 19. <i>Contratti di sponsorizzazione</i>	"	33
– Art. 20. <i>Opera pubblica realizzata a spese del privato</i>	"	33
Titolo III. Pianificazione programmazione e progettazione	"	34
– Art. 21. <i>Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici</i>	"	34
– Art. 22. <i>Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico</i>	"	36
– Art. 23. <i>Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi</i>	"	37
– Art. 24. <i>Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici</i>	"	44
– Art. 25. <i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico</i>	"	47
– Art. 26. <i>Verifica preventiva della progettazione</i>	"	50
– Art. 27. <i>Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori</i>	"	52

Titolo IV. Modalità di affidamento – principi comuni	p.	54
– Art. 28. <i>Contratti misti di appalto</i>	"	54
– Art. 29. <i>Principi in materia di trasparenza</i>	"	57
– Art. 30. <i>Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni</i>	"	59
– Art. 31. <i>Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni</i>	"	60
– Art. 32. <i>Fasi delle procedure di affidamento</i>	"	65
– Art. 33. <i>Controlli sugli atti delle procedure di affidamento</i>	"	67
– Art. 34. <i>Criteri di sostenibilità energetica e ambientale</i>	"	68
 PARTE II		
Contratti di appalto per lavori servizi e forniture	"	69
 Titolo I. Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia		
– Art. 35. <i>Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti</i>	"	69
– Art. 36. <i>Contratti sotto soglia</i>	"	74
 Titolo II. Qualificazione delle stazioni appaltanti		
– Art. 37. <i>Aggregazioni e centralizzazione delle committenze</i>	"	78
– Art. 38. <i>Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza</i>	"	81
– Art. 39. <i>Attività di committenza ausiliarie</i>	"	85
– Art. 40. <i>Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione</i>	"	85
– Art. 41. <i>Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza</i>	"	85
– Art. 42. <i>Conflitto di interesse</i>	"	86
– Art. 43. <i>Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi</i>	"	87
 Titolo III. Procedura di affidamento		
Capo I. <i>Modalità comuni alle procedure di affidamento</i>	"	88
Sezione I. <i>Disposizioni comuni</i>	"	88

– Art. 44. <i>Digitalizzazione delle procedure</i>	p.	88
– Art. 45. <i>Operatori economici</i>	"	88
– Art. 46. <i>Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria</i>	"	90
– Art. 47. <i>Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare</i>	"	91
– Art. 48. <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici</i>	"	92
– Art. 49. <i>Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali</i>	"	96
– Art. 50. <i>Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi</i>	"	96
– Art. 51. <i>Suddivisione in lotti</i>	"	97
– Art. 52. <i>Regole applicabili alle comunicazioni</i>	"	97
– Art. 53. <i>Accesso agli atti e riservatezza</i>	"	101
 Sezione II. <i>Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati</i>	"	102
– Art. 54. <i>Accordi quadro</i>	"	102
– Art. 55. <i>Sistemi dinamici di acquisizione</i>	"	104
– Art. 56. <i>Aste elettroniche</i>	"	108
– Art. 57. <i>Cataloghi elettronici</i>	"	110
– Art. 58. <i>Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione</i>	"	112
 Capo II. <i>Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari</i>	"	113
– Art. 59. <i>Scelta delle procedure e oggetto del contratto</i>	"	113
– Art. 60. <i>Procedura aperta</i>	"	116
– Art. 61. <i>Procedura ristretta</i>	"	117
– Art. 62. <i>Procedura competitiva con negoziazione</i>	"	118
– Art. 63. <i>Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</i>	"	120
– Art. 64. <i>Dialogo competitivo</i>	"	122
– Art. 65. <i>Partenariato per l'innovazione</i>	"	124
 Capo III. <i>Svolgimento delle procedure per i settori ordinari</i>	"	126

Sezione I. <i>Bandi e avvisi</i>	p.	126
– Art. 66. <i>Consultazioni preliminari di mercato</i>	"	126
– Art. 67. <i>Partecipazione precedente di candidati o offerenti</i>	"	126
– Art. 68. <i>Specifiche tecniche</i>	"	127
– Art. 69. <i>Etichettature</i>	"	129
– Art. 70. <i>Avvisi di preinformazione</i>	"	130
– Art. 71. <i>Bandi di gara</i>	"	131
– Art. 72. <i>Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi</i>	"	131
– Art. 73. <i>Pubblicazione a livello nazionale</i>	"	132
– Art. 74. <i>Disponibilità elettronica dei documenti di gara</i>	"	133
– Art. 75. <i>Inviti ai candidati</i>	"	134
– Art. 76. <i>Informazione dei candidati e degli offerenti</i>	"	134
Sezione II. <i>Selezione delle offerte</i>	"	136
– Art. 77. <i>Commissione giudicatrice</i>	"	136
– Art. 78. <i>Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici</i>	"	139
– Art. 79. <i>Fissazione di termini</i>	"	140
– Art. 80. <i>Motivi di esclusione</i>	"	141
– Art. 81. <i>Documentazione di gara</i>	"	148
– Art. 82. <i>Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova</i>	"	149
– Art. 83. <i>Criteri di selezione e soccorso istruttorio</i>	"	150
– Art. 84. <i>Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici</i>	"	154
– Art. 85. <i>Documento di gara unico europeo</i>	"	159
– Art. 86. <i>Mezzi di prova</i>	"	160
– Art. 87. <i>Certificazione delle qualità</i>	"	162
– Art. 88. <i>Registro on line dei certificati (e-Certis)</i>	"	163
– Art. 89. <i>Avvalimento</i>	"	163
– Art. 90. <i>Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni</i>	"	166

– Art. 91. <i>Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare</i>	p.	167
– Art. 92. <i>Riduzione del numero di offerte e soluzioni</i>	"	168
– Art. 93. <i>Garanzie per la partecipazione alla procedura</i>	"	168
Titolo IV. <i>Aggiudicazione per i settori ordinari</i>	"	172
– Art. 94. <i>Principi generali in materia di selezione</i>	"	172
– Art. 95. <i>Criteri di aggiudicazione dell'appalto</i>	"	172
– Art. 96. <i>Costi del ciclo di vita</i>	"	177
– Art. 97. <i>Offerte anormalmente basse</i>	"	178
– Art. 98. <i>Avvisi relativi agli appalti aggiudicati</i>	"	182
– Art. 99. <i>Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti</i>	"	183
Titolo V. <i>Esecuzione</i>	"	184
– Art. 100. <i>Requisiti per l'esecuzione dell'appalto</i>	"	184
– Art. 101. <i>Soggetti delle stazioni appaltanti</i>	"	184
– Art. 102. <i>Collaudo e verifica di conformità</i>	"	187
– Art. 103. <i>Garanzie definitive</i>	"	190
– Art. 104. <i>Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore</i>	"	194
– Art. 105. <i>Subappalto</i>	"	195
– Art. 106. <i>Modifica di contratti durante il periodo di efficacia</i>	"	201
– Art. 107. <i>Sospensione</i>	"	206
– Art. 108. <i>Risoluzione</i>	"	207
– Art. 109. <i>Recesso</i>	"	210
– Art. 110. <i>Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione</i>	"	211
– Art. 111. <i>Controllo tecnico, contabile e amministrativo</i>	"	212
– Art. 112. <i>Appalti e concessioni riservati</i>	"	214
– Art. 113. <i>Incentivi per funzioni tecniche</i>	"	214
– Art. 113-bis. <i>Termini di pagamento. Clausole penali</i>	"	216

Titolo VI. Regimi particolari di appalto	p.	217
Capo I. <i>Appalti nei settori speciali</i>	"	217
Sezione I. <i>Disposizioni applicabili e ambito</i>	"	218
– Art. 114. <i>Norme applicabili e ambito soggettivo</i>	"	218
– Art. 115. <i>Gas ed energia termica</i>	"	219
– Art. 116. <i>Elettricità</i>	"	219
– Art. 117. <i>Acqua</i>	"	220
– Art. 118. <i>Servizi di trasporto</i>	"	221
– Art. 119. <i>Porti e aeroporti</i>	"	221
– Art. 120. <i>Servizi postali</i>	"	221
– Art. 121. <i>Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi</i>	"	222
Sezione II. <i>Procedure di scelta del contraente</i>	"	222
– Art. 122. <i>Norme applicabili</i>	"	222
– Art. 123. <i>Scelta delle procedure</i>	"	222
– Art. 124. <i>Procedura negoziata con previa indizione di gara</i>	"	223
– Art. 125. <i>Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara</i>	"	224
– Art. 126. <i>Comunicazione delle specifiche tecniche</i>	"	226
– Art. 127. <i>Pubblicità e avviso periodico indicativo</i>	"	226
– Art. 128. <i>Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione</i>	"	227
– Art. 129. <i>Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati</i>	"	228
– Art. 130. <i>Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi</i>	"	228
– Art. 131. <i>Inviti ai candidati</i>	"	230
– Art. 132. <i>Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti</i>	"	230
Sezione III. <i>Selezione dei partecipanti e delle offerte e relazioni uniche</i>	"	231
– Art. 133. <i>Principi generali per la selezione dei partecipanti</i>	"	231
– Art. 134. <i>Sistemi di qualificazione</i>	"	233

– Art. 135. <i>Criteri di selezione qualitativa e avvalimento</i>	p.	234
– Art. 136. <i>Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione</i>	"	234
– Art. 137. <i>Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi</i>	"	235
– Art. 138. <i>Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture</i>	"	236
– Art. 139. <i>Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti</i>	"	236
Sezione IV. <i>Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione</i>	"	237
– Art. 140. <i>Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali</i>	"	237
– Art. 141. <i>Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali</i>	"	238
Capo II. <i>Appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari</i>	"	239
– Art. 142. <i>Pubblicazione degli avvisi e dei bandi</i>	"	239
– Art. 143. <i>Appalti riservati per determinati servizi</i>	"	240
– Art. 144. <i>Servizi di ristorazione</i>	"	241
Capo III. <i>Appalti nel settore dei beni culturali</i>	"	243
– Art. 145. <i>Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali</i>	"	243
– Art. 146. <i>Qualificazione</i>	"	244
– Art. 147. <i>Livelli e contenuti della progettazione</i>	"	244
– Art. 148. <i>Affidamento dei contratti</i>	"	245
– Art. 149. <i>Varianti</i>	"	247
– Art. 150. <i>Collaudo</i>	"	247
– Art. 151. <i>Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato</i>	"	247
Capo IV. <i>Concorsi di progettazione e di idee</i>	"	248
– Art. 152. <i>Ambito di applicazione</i>	"	248
– Art. 153. <i>Bandi e avvisi</i>	"	250

– Art. 154. <i>Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti</i>	p.	250
– Art. 155. <i>Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione</i>	"	251
– Art. 156. <i>Concorso di idee</i>	"	252
– Art. 157. <i>Altri incarichi di progettazione e connessi</i>	"	253
Capo V. <i>Servizi ricerca e sviluppo</i>	"	254
– Art. 158. <i>Servizi di ricerca e sviluppo</i>	"	254
Capo VI. <i>Appalti e procedure in specifici settori</i>	"	255
Sezione Prima. <i>Difesa e sicurezza</i>	"	255
– Art. 159. <i>Difesa e sicurezza</i>	"	255
– Art. 160. <i>Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza</i>	"	256
– Art. 161. <i>Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali</i>	"	257
– Art. 162. <i>Contratti secretati</i>	"	258
– Art. 163. <i>Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile</i>	"	259
PARTE III		
Contratti di concessione	"	261
Titolo I. Principi generali e situazioni specifiche	"	261
Capo I. <i>Principi generali</i>	"	262
– Art. 164. <i>Oggetto e ambito di applicazione</i>	"	262
– Art. 165. <i>Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni</i>	"	262
– Art. 166. <i>Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche</i>	"	265
– Art. 167. <i>Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni</i>	"	265
– Art. 168. <i>Durata delle concessioni</i>	"	267
– Art. 169. <i>Contratti misti di concessioni</i>	"	267

Capo II. <i>Garanzie procedurali</i>	p.	269
– Art. 170. <i>Requisiti tecnici e funzionali</i>	"	269
– Art. 171. <i>Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione</i>	"	270
– Art. 172. <i>Selezione e valutazione qualitativa dei candidati</i>	"	271
– Art. 173. <i>Termini, principi e criteri di aggiudicazione</i>	"	271
Capo III. <i>Esecuzione delle concessioni</i>	"	272
– Art. 174. <i>Subappalto</i>	"	272
– Art. 175. <i>Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia</i>	"	273
– Art. 176. <i>Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro</i>	"	275
– Art. 177. <i>Affidamenti dei concessionari</i>	"	277
– Art. 178. <i>Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio</i>	"	278
 PARTE IV		
<i>Partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento</i>	"	280
– Art. 179. <i>Disciplina comune applicabile</i>	"	280
Titolo I. <i>Partenariato pubblico privato</i>	"	281
– Art. 180. <i>Partenariato pubblico privato</i>	"	281
– Art. 181. <i>Procedure di affidamento</i>	"	283
– Art. 182. <i>Finanziamento del progetto</i>	"	284
– Art. 183. <i>Finanza di progetto</i>	"	284
– Art. 184. <i>Società di progetto</i>	"	290
– Art. 185. <i>Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto</i>	"	291
– Art. 186. <i>Privilegio sui crediti</i>	"	292
– Art. 187. <i>Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità</i>	"	293
– Art. 188. <i>Contratto di disponibilità</i>	"	294
– Art. 189. <i>Interventi di sussidiarietà orizzontale</i>	"	296
– Art. 190. <i>Baratto amministrativo</i>	"	297

– Art. 191. <i>Cessione di immobili in cambio di opere</i>	p.	298
Titolo II. <i>In House</i>	"	299
– Art. 192. <i>Regime speciale degli affidamenti in house</i>	"	299
– Art. 193. <i>Società pubblica di progetto</i>	"	300
Titolo III. <i>Contraente generale</i>	"	301
– Art. 194. <i>Affidamento a contraente generale</i>	"	301
– Art. 195. <i>Procedure di aggiudicazione del contraente generale</i>	"	306
– Art. 196. <i>Controlli sull'esecuzione e collaudo</i>	"	307
– Art. 197. <i>Sistema di qualificazione del contraente generale</i>	"	308
– Art. 198. <i>Norme di partecipazione alla gara del contraente generale</i>	"	309
– Art. 199. <i>Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale</i>	"	310
PARTE V		
<i>Infrastrutture e insediamenti prioritari</i>	"	310
– Art. 200. <i>Disposizioni generali</i>	"	310
– Art. 201. <i>Strumenti di pianificazione e programmazione</i>	"	311
– Art. 202. <i>Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie</i>	"	314
– Art. 203. <i>Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari</i>	"	315
PARTE VI		
<i>Disposizioni finali e transitorie</i>	"	316
Titolo I. <i>Contenzioso</i>	"	316
Capo I. <i>Ricorsi giurisdizionali</i>	"	316
– Art. 204. <i>Ricorsi giurisdizionali</i>	"	316
Capo II. <i>Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale</i>	"	318
– Art. 205. <i>Accordo bonario per i lavori</i>	"	318
– Art. 206. <i>Accordo bonario per i servizi e le forniture</i>	"	320

– Art. 207. <i>(abrogato)</i>	p.	320
– Art. 208. <i>Transazione</i>	"	321
– Art. 209. <i>Arbitrato</i>	"	321
– Art. 210. <i>Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari</i>	"	325
– Art. 211. <i>Pareri di precontenzioso dell'ANAC</i>	"	327
Titolo II. Governance	"	328
– Art. 212. <i>Indirizzo e coordinamento</i>	"	328
– Art. 213. <i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>	"	329
– Art. 214. <i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione</i>	"	335
– Art. 215. <i>Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>	"	339
Titolo III. Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni	"	340
– Art. 216. <i>Disposizioni transitorie e di coordinamento</i>	"	340
– Art. 217. <i>Abrogazioni</i>	"	348
– Art. 218. <i>Aggiornamenti</i>	"	351
– Art. 219. <i>Clausola di invarianza finanziaria</i>	"	351
– Art. 220. <i>Entrata in vigore</i>	"	352
 ALLEGATI		
– ALLEGATO I <i>Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lett. II) n. 1)</i>	"	353
– ALLEGATO II <i>Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164 comma 1</i>	"	359
– ALLEGATO III <i>Autorità governative centrali</i>	"	362
– ALLEGATO IV <i>Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari</i>	"	363
– ALLEGATO V <i>Caratteristiche relative alla pubblicazione</i>	"	364



– ALLEGATO VI		
<i>Elenco degli atti giuridici dell'Unione.....</i>	p.	365
– ALLEGATO VII		
<i>Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 8.....</i>	"	366
– ALLEGATO VIII		
<i>Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa.....</i>	"	367
– ALLEGATO IX		
<i>Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144.....</i>	"	371
– ALLEGATO X		
<i>Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale.....</i>	"	373
– ALLEGATO XI		
<i>Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi.....</i>	"	374
– ALLEGATO XII		
<i>Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e speciali.....</i>	"	375
– ALLEGATO XIII		
<i>Definizione di talune specifiche tecniche.....</i>	"	376
– ALLEGATO XIV		
<i>Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali.....</i>	"	378
– ALLEGATO XV		
<i>Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari e per i settori speciali.....</i>	"	402
– ALLEGATO XVI		
<i>Registri di cui all'articolo 83.....</i>	"	405
– ALLEGATO XVII		
<i>Mezzi di prova dei criteri di selezione.....</i>	"	408
– ALLEGATO XVIII		
<i>Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 96, comma 3.....</i>	"	410

– ALLEGATO XIX		
<i>Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152</i>	p.	411
– ALLEGATO XX		
<i>Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152.....</i>	"	412
– ALLEGATO XXI		
<i>Informazioni da inserire nei bandi di concessione.....</i>	"	413
– ALLEGATO XXII		
<i>Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici</i>	"	415
– ALLEGATO XXIII		
<i>Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni</i>	"	416
– ALLEGATO XXIV		
<i>Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici.....</i>	"	418
– ALLEGATO XXV		
<i>Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione in vigenza della stessa.....</i>	"	419
CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	"	420
1. Contenuti della WebApp.....	"	420
2. Requisiti hardware e software.....	"	420
3. Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL.....	"	420
4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill (TicketSystem).....	"	421

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

*Codice dei contratti pubblici.*¹

[G.U.R.I. 19/04/2016, n. 91 – Suppl. Ord. n. 10/L]

Testo coordinato ed annotato con le modifiche introdotte da:

- 1) legge 11 dicembre 2016, n. 232 (G.U.R.I. 21/12/2016, n. 297, Suppl. Ord. n. 57)
- 2) decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (G.U.R.I. 30/12/2016, n. 304) convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (G.U.R.I. 28/02/2017, n. 49)
- 3) decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (G.U.R.I. 5/05/2017, n. 103, Suppl. Ord. n. 22)
- 4) decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (G.U.R.I. 24/04/2017, n. 95, Suppl. Ord. n. 20) convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U.R.I. 26/06/2017, n. 144, Suppl. Ord. n. 31)
- 5) legge 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U.R.I. 29/12/2017, n. 302, Suppl. Ord. n. 32)
- 6) decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (G.U.R.I. 14/12/2018, n. 290) convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (G.U.R.I. 12/02/2019, n. 36)
- 7) decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (G.U.R.I. 14/02/2019, n. 38, Suppl. Ord. n. 6)
- 8) decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (G.U.R.I. 18/04/2019, n. 92) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (G.U.R.I. 17/06/2019, n. 140)
- 9) decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (G.U.R.I. 30/04/2019, n. 100) convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (G.U.R.I. 29/06/2019, n. 151, Suppl. Ord. n. 26)
- 10) legge 3 maggio 2019, n. 37 (G.U.R.I. 11/05/2019, n. 109)
- 11) legge 19 giugno 2019, n. 56 (G.U.R.I. 22/06/2019, n. 145)
- 12) decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (G.U.R.I. 26/10/2019, n. 252) convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (G.U.R.I. 24/12/2019, n. 301)
- 13) decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U.R.I. 17/03/2020, n. 70, Ediz. Straord.) convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (G.U.R.I. 29/04/2020, n. 110, Suppl. Ord. n. 16/L)
- 14) decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (G.U.R.I. 16/07/2020, n. 178, Suppl. Ord. n. 24/L) convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (G.U.R.I. 14/09/2020, n. 228, Suppl. Ord. n. 33/L)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

¹ Rubrica così modificata dall'articolo 1, comma 1 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era il seguente: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante: «*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive² 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*»;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*»;

CONSIDERATO che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che il decreto di recepimento, oltre a disporre l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili, preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l'ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative;

CONSIDERATO, altresì, che la citata legge delega ha dato al Governo la possibilità di scegliere se adottare entro il 18 aprile 2016 il decreto legislativo per il recepimento delle predette direttive e entro il 31 luglio 2016 il decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente, oppure di adottare, entro il medesimo termine del 18 aprile 2016, un unico decreto;

VALUTATA l'opportunità di procedere all'adozione di un unico decreto che assicuri il corretto recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca immediatamente nell'ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina europea;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico decreto legislativo che sostituisce cd abroga le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché quelle di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, dott. Matteo Renzi, è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;

² Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Parte I

Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni

Titolo I

Principi generali e disposizioni comuni

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:

- a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
 - 1) lavori di genio civile di cui all'allegato I;
 - 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
- b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a);

- c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
- d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
- e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori.³ L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e

³ Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

- a)* che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
- b)* ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 26.⁴

8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *tttt*).⁵

Art. 2

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.

⁴ Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

⁵ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era il seguente: «adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio».

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza regionale⁶ ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
- c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
- d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:
 - 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - 2) dotato di personalità giuridica;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
- e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
 - 1) parte II del presente codice, gli enti che:
 - 1.1. Sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;
 - 1.2. Pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;

⁶ Parola modificata dall'articolo 3, comma 1 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era il seguente: «ragionale».

- 2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una data attività, quali:
- 2.1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
- 2.2. Le imprese pubbliche di cui alla lettera *t*) del presente comma;
- 2.3. Gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;
- f*) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V,⁷ le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera *a*), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera *e*) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;⁸
- g*) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice;
- h*) «joint venture», l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;
- i*) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- l*) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:
- 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
 - 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- m*) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

⁷ Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

⁸ Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- n)* «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- o)* «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera *a)* gli enti aggiudicatori di cui alla lettera *e)*, i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera *f)* e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera *g)*;
- p)* «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- q)* «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
- r)* «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
- s)* «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*;
- t)* «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
- 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
 - 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
 - 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
- u)* «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo

- di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
- v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
 - z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
 - 1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;
 - 2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;
 - aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
 - bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;
 - cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
 - dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
 - ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;
 - ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;
 - gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a

gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici;⁹

- hh)* «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;
- ii)* «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
- ll)* «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
- 2) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
 - 3) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
 - 4) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
- mm)* «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
- nn)* «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
- oo)* «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
- oo-bis)* «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;¹⁰
- oo-ter)* «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superio-

⁹ Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

¹⁰ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

re a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;¹¹

oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;¹²

oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;¹³

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-*bis* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato

¹¹ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

¹² Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

¹³ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

- nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2013, n. 96;¹⁴
- ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);
- tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori¹⁵ ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;
- vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
- zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico¹⁷. Si considera che il¹⁸operatore economico¹⁹ assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili²⁰, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei

¹⁴ Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

¹⁵ Parole inserite dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

¹⁶ Anche se non modificato da intendersi «all».

¹⁷ Parola modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era il seguente: «concessionario».

¹⁸ Anche se non modificato da intendersi «l».

¹⁹ Parola modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era il seguente: «concessionario».

²⁰ Parola modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era il seguente: «concessionario».

- lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al²¹operatore economico²² deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal²³operatore economico²⁴ non sia puramente nominale o trascurabile²⁵;
- aaa)* «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;
- bbb)* «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
- ccc)* «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
- ddd)* «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
- eee)* «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di

²¹ Anche se non modificato da intendersi «all'».

²² Parola modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era il seguente: «concessionario».

²³ Anche se non modificato da intendersi «dall'».

²⁴ Parole aggiunte dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

²⁵ Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

- tutela della finanza pubblica,²⁶ i contenuti delle decisioni Eurostat;
- fff)* «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica²⁷ e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
- ggg)* «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;
- hhh)* «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;
- iii)* «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
- lll)* «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
- mmm)* «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
- nnn)* «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato V;

²⁶ Parole inserite dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

²⁷ Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

- ooo*) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- ppp*) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- qqq*) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;
- rrr*) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;
- sss*) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
- ttt*) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;
- uuu*) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
- vvv*) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;

- zzz)* «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;
- aaaa)* «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;
- bbbb)* «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
- cccc)* «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
 - 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
 - 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
- dddd)* «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
 - 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
 - 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
 - 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
- eeee)* «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;
- ffff)* «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di

- nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
- gggg*) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
- hhhh*) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;
- iiii*) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;
- llll*) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;
- mmmm*) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;
- nnnn*) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
- oooo*) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
- pppp*) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- qqqq*) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

- rrrrr*) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
- sssss*) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round;
- ttttt*) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (*Common Procurement Vocabulary*), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002²⁸, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
- uuuuu*) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- vvvvv*) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;²⁹
- zzzzz*) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;
- aaaaa*) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;³⁰
- bbbbb*) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;
- ccccc*) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni

²⁸ Deve intendersi come modificato dal Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007.

²⁹ Segno modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera *e*) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

³⁰ Lettera sostituita dall'articolo 4, comma 1, lettera *f*) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente era il seguente: «*“categorie di opere specializzate” le lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.*».

- materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;
- dddd)* «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;
- eeee)* «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
- ffff)* «aggregazione», accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori;
- gggg)* lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;³¹
- gggg-bis)* «principio di unicità dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati;³²
- gggg-ter)* «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;³³
- gggg-quater)* «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;³⁴
- gggg-quinquies)* «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei

³¹ Segno modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

³² Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera h) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

³³ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera h) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

³⁴ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera h) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

- fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;³⁵
- ggggg-sexies*) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;³⁶
- ggggg-septies*) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;³⁷
- ggggg-octies*) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;³⁸
- ggggg-nonies*) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;³⁹
- ggggg-decies*) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione;⁴⁰
- ggggg-undecies*) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.⁴¹

³⁵ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera *h*) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

³⁶ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera *h*) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

³⁷ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera *h*) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

³⁸ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera *h*) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

³⁹ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera *h*) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁴⁰ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera *h*) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁴¹ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera *h*) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Titolo II

Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione

Art. 4

Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi,⁴² esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Art. 5

*Principi comuni in materia di esclusione
per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti
e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico⁴³*

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto⁴⁴ previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli

⁴² Parole inserite dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁴³ Fare riferimento anche al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*».

⁴⁴ Parole inserite dall'articolo 6, comma 1 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svol-

gono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera *b*), e al comma 6, lettera *c*), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

Art. 6

Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture

1. In deroga all'articolo 5, a condizione che la *joint venture* sia stata costituita per le attività oggetto dell'appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni aggiudicate da:

- a*) una *joint venture*, ovvero una associazione o consorzio o una impresa comune aventi personalità giuridica composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 115 a 121 e di cui all'allegato II⁴⁵ con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori
- b*) un ente aggiudicatore alla *joint venture* di cui fa parte.

2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *z*), secondo periodo, e alle *joint venture* di cui al comma 1⁴⁶:

- a*) i nomi delle imprese o delle *joint venture* interessate;

⁴⁵ Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

⁴⁶ Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

- b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati;
- c) gli elementi che la Commissione europea⁴⁷ richiede per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la *joint venture* cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 7.

Art. 7

Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata

1. In deroga all'articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata o da una *joint venture*, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 115 a 121 e di cui all'allegato II a un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonché agli appalti di forniture, purché almeno l'80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, l'impresa ha l'onere di dimostrare, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 2.

4. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Art. 8

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente codice se l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'attività può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La valutazione dell'esposizione alla concorrenza ai fini del presente codice viene effettua-

⁴⁷ Modifica introdotta dall'Avviso di rettifica pubblica sulla G.U. n. 164 del 15/07/2016.

ta dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.

2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l'esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto in particolare della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.

4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell'allegato VI per i quali sono stati adottati provvedimenti attuativi. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si ritiene che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, può richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del presente codice non si applichino all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attività in questione, nonché alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonché delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti. La richiesta può riguardare attività che fanno parte di un settore più ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorità indipendente.

6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività. Salvo chela richiesta sia

corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorità indipendente competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità del citato comma 1, a seguito dell'informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l'Autorità di cui al comma 5 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma.

7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività e le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono più soggetti al presente codice se la Commissione europea:

- a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l'applicabilità del comma 1, in conformità al comma medesimo entro il termine previsto dall'allegato VII;
- b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato di cui alla lettera a) del presente comma.

8. La richiesta presentata a norma dei commi 5 e 6 può essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attività o l'area geografica interessate. In tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al comma 7, si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato VII, salvo che la Commissione europea concordi un termine più breve con l'Autorità o l'ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta.

9. Se un'attività è già oggetto di una procedura ai sensi dei commi 5, 6 e 8, le ulteriori richieste riguardanti la stessa attività, pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.

Art. 9

Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto 1.1 o a un'associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che è stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell'Unione europea e della normativa nazionale recanti norme

comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all'allegato II.

3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 29. Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato II, la cabina di regia di cui all'articolo 212 informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.

Art. 10

Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 e sono aggiudicati per l'esercizio di tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8, 13 e 15, né agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attività:

- a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;
- b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
- c) servizi di filatelia;
- d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali.

Art. 11

Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

- a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1;

- b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di:
- 1) energia;
 - 2) combustibili destinati alla produzione di energia.

Art. 12

Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:

- a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
- b) alimentare tali reti con acqua potabile.

2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività di cui al comma 1:

- a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;
- b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

Art. 13

Appalti nei settori speciali

aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

3. Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

ALLEGATI

Allegato I

Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lett. II) n. 1)

(Allegato II dir. 24; Allegato I dir. 25 e Allegato I dir. 23)

In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.

NACE Rev.1 (1)					Codice CPV
Sezione F			Costruzione		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
45			Costruzioni	Questa divisione suddivisione: – nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni	45000000
	45.1		Preparazione del cantiere		45100000
		45.11	Demolizione di edifici; movimento terra	Questa classe comprende: – la demolizione di edifici e di altre strutture, – lo sgombero dei cantieri edili, – il movimento terra: scavo, riporto, spianata e rusatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo ecc. – la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: – la rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari. Questa classe comprende inoltre: – il drenaggio di cantieri edili – il drenaggio di terreni agricoli o forestali	
		45.12	Trivellazioni e perforazioni	Questa classe comprende: – trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari. Questa classe non comprende: – la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, – la trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25,	45120000

Allegato II

Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164 comma 1

(Allegato II dir. 23)

Le disposizioni del presente codice che disciplinano le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164, comma 1, si applicano alle seguenti attività:

1) per quanto riguarda il gas e l'energia termica:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b) l'alimentazione di tali reti fisse con gas o energia termica.

L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

i) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi 2 e 3 del presente allegato;

ii) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Ai fini del presente codice «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di gas. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente allegato;

2) per quanto riguarda l'elettricità:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) l'alimentazione di tali reti fisse con l'elettricità.

Ai fini del presente codice, l'alimentazione con elettricità comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio dell'elettricità.

L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

1. *Contenuti della WebApp*

La **WebApp inclusa** gestisce le seguenti utilità:

- Normativa europea e nazionale
- Linee guida in vigore e provvedimenti ANAC
- Pareri del Consiglio di Stato
- Giurisprudenza in materia di appalti pubblici
- WebApp per il calcolo automatico della soglia di anomalia, con stampa della relazione della procedura (in formato PDF)

2. *Requisiti hardware e software*

- Dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo
- Software per la gestione di documenti Office e PDF

3. *Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL*

WEBAPP GRAFILL è una piattaforma per l'acquisto di **eBook GRAFILL Editoria tecnica** con modalità *on demand*.

La piattaforma **WEBAPP GRAFILL** consente di acquistare ed attivare in tempo reale eBook, software e/o raccolte di documenti editabili.

Attraverso il *Tool di assistenza*, disponibile su tutti i prodotti, è possibile ottenere assistenza tecnica e supporto.

Per entrare nella piattaforma **WEBAPP GRAFILL** ed utilizzare la **WebApp** acquistata procedere come segue:

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

<https://webapp.grafill.it>

- 2) Cliccare su [**Accedi**].
- 3) Inserire *Username* e *Password* dell'account **grafill.it** che hai utilizzato per l'acquisto dell'ebook.

- 4) Nella sezione **LE MIE APP** cliccare sulla copertina del prodotto acquistato e procedere all'uso della WebApp.

4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill (TicketSystem)

L'assistenza tecnica (gratuita per 365 giorni dall'acquisto) è relativa esclusivamente all'installazione e all'avvio del prodotto (*non è prevista assistenza per il recupero dei dati*), se la configurazione hardware rispetta i requisiti richiesti.

L'assistenza tecnica è disponibile all'indirizzo **<https://www.supporto.grafill.it>**. Effettuare il login con i dati di accessi al profilo utente di **www.grafill.it** ed aprire un ticket seguendo le istruzioni. La cronologia dei ticket resterà disponibile sulla schermata principale del *TicketSystem*.

